

Art. 7

Competenze del Consiglio generale

1. Il Consiglio generale:

- a) approva lo statuto e le sue modificazioni a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice;
- b) elegge il Presidente, il Vicepresidente ed i membri del Comitato direttivo;
- c) elegge, con votazioni separate con voto limitato a uno, due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei revisori dei conti;
- d) determina la variazione, nel numero e/o nel valore delle quote di partecipazione degli Enti consorziati e le quote a carico di ciascuno di essi necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
- e) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi consorziati determinando il numero di quote di partecipazione ed il contributo di ingresso; provvede altresì sul recesso e sulla decadenza dei consorziati;
- f) propone l'affidamento al Consorzio di funzioni da parte degli Enti consorziati;
- g) fissa le indennità spettanti ai componenti degli organi consortili, assumendo come termini di riferimento le indennità erogate ai corrispondenti organi dipendenti dalla Regione o da società a prevalente partecipazione pubblica;
- h) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi, con particolare riguardo alla vendita, all'assegnazione ed alla concessione dei lotti ed alle competenze di cui all'art. 4 della L.R. n. 48/96;
- i) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
- j) approva il piano-programma, il piano finanziario, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni ed i conti consuntivi;
- k) adotta gli strumenti urbanistici generali di competenza del Consorzio;
- l) delibera sulla contrazione dei mutui.